



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2015, proposto dal Comune di Giffoni Valle Piana, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso l'avvocato Biagio Matera in Napoli, via Duomo n.61;

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Parente, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Napoli, via S. Lucia n. 81;

per l'esecuzione

del giudicato del decreto ingiuntivo – provvisoriamente esecutivo - n.6232 del 18.10.2013, non opposto, con il quale il Tribunale ordinario di Napoli ha ingiunto alla “Regione Campania, in persona del r.l.p.t., dom.to come in atti, di pagare al Comune di Giffoni Valle Piana, in persona del r.l. p.t., senza dilazione, la somma di euro 58.828,40, oltre interessi come richiesti, nonché delle spese della presente procedura che si liquidano in euro 338,00 per spese ed euro 650,00 per compenso, oltre CPA e IVA come per legge”, parzialmente adempiuto;

per l'applicazione della sanzione ex art. 114, comma IV, lett. e), c.p.a. e per la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell'amministrazione intimata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso

- che, con ricorso notificato il 24.2.2015 e depositato il 5.3.2015, il Comune di Giffoni Valle Piana ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l'integrale ottemperanza della Regione Campania al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 6232/2013, emesso il 18.10.2013 dal Tribunale di Napoli, notificato l'11.12.2013 e non opposto (cfr. certificazione depositata il 21.4.2015), con il quale è stato ingiunto alla Regione intimata di "pagare la somma di euro 58.828,40, oltre interessi come richiesti, nonché delle spese della presente procedura che si liquidano in euro 338,00 per spese ed euro 650,00 per compenso, oltre CPA e IVA come per legge";
- che il Comune ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione regionale ha corrisposto in data 1.10.2014 la somma di euro 57.154,00 e che, pertanto, persiste un credito residuo di euro 1.674,40, a titolo di sorte capitale, oltre gli interessi come richiesti e le spese legali;
- che, pertanto, sulla scorta di tali circostanze il Comune ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente

a tale residuo credito, agli interessi e alle spese di lite, chiedendo anche la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento di una sanzione ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la nomina di un commissario *ad acta* in funzione sostitutiva in ipotesi di perdurante inerzia;

- che la Regione Campania, costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla somma richiesta a titolo di sorte capitale in quanto il Comune resistente avrebbe manifestato esplicitamente la volontà di non dover percepire l'importo di euro 1.674,40, concludendo per la reiezione del ricorso;

- che all'udienza camerale del 24.9.2015 la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto

- che il decreto ingiuntivo, oggetto del presente ricorso, si fonda sulla determina dirigenziale n. 87 del 20.11.2009 con la quale la Regione resistente ha ammesso il finanziamento definitivo e il relativo impegno di spesa "a favore del Comune di Giffoni Valle Piana per gli interventi a sostegno dell'attuazione del Piano comunale per la raccolta differenziata" ;

- che successivamente all'adozione del predetto decreto ingiuntivo la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 366 del 18.3.2014, ha liquidato in favore del Comune di Giffoni Valle Piana la somma di euro 57.154,40, a titolo di saldo dell'importo risultante dal quadro economico consuntivo, al netto della differenza di euro 1.674,00 posta a carico del Comune, "a valere sui fondi assegnati per l'obiettivo operativo 1.1 PO FESR 2007-2013" gestione integrata del ciclo rifiuti", giusto impegno n.8874/2009 assunto con D.D. n. 87 del 20.11.2009";

- che nella predetta determina si dà atto che la differenza di euro 1.674,00 è dovuta a un mero errore di calcolo dell'IVA relativamente al costo dei contenitori di oli esausti, così come si evince dalla dichiarazione del RUP del

Comune di Giffoni Valle Piana, allegata alla nota prot. n. 986 del 28.1.2014 e assunta al prot. n. 0071173 del 31.1.2014”;

- che con determina n. 231 del 17.2.2014 il Responsabile dell'Area contabile – Servizio Igiene Urbana del Comune di Giffoni Valle Piana ha preso atto della riduzione del contributo regionale, avendo evidenziato “in merito all’acquisto delle attrezzature (...) una differenza di euro 1.674,00 tra l’importo di aggiudicazione della fornitura (determina n. 4/2009) e l’importo della fattura della ditta ORAM s.r.l.”, ponendo tale somma a carico del bilancio comunale e provvedendo a rideterminare gli importi del finanziamento riportati a residuo nel bilancio anno 2009;

- che, pertanto, essendo la determina comunale da ultimo rammentata successiva all’emissione del decreto ingiuntivo di cui si chiede l’integrale esecuzione appare evidente che il Comune resistente ha espresso la volontà di non richiedere all’amministrazione regionale l’ulteriore somma di euro 1.674,00, avendola posta a carico del bilancio comunale e avendo provveduto a rideterminare gli importi del finanziamento nella somma di euro 57.154,40, esattamente coincidente con quella erogata dalla Regione con la determina n. 366 del 18.3.2014;

- che, pertanto alla luce delle suesposte considerazioni, il decreto ingiuntivo n. 6232/2013 risulta integralmente adempiuto dall’amministrazione regionale per quanto concerne l’importo dovuto a titolo di sorte capitale, residuando solo gli interessi e le spese legali, come nello stesso liquidate;

- che con riguardo alla domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114 c.p.a. il Collegio ben conosce l’orientamento assunto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione del 25.6.2014 n. 15, secondo il quale nel giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c. p.a. è ammissibile per tutte le

decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi per oggetto prestazioni di natura pecuniaria;

- che però un più meditato esame della decisione dell'Adunanza plenaria, svolto alla luce del protrarsi delle difficoltà di bilancio dello Stato, porta il Collegio a valorizzare ulteriormente la parte della decisione in cui il Consiglio di Stato (par. 6.5.1) ha affermato che “la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di un'astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nonché al momento dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo”;

- che, inoltre, la necessità di contemperare il diritto dei creditori con le previsioni e le esigenze di bilancio, è richiamata da una nutrita giurisprudenza secondo la quale la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico, giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'*astreinte* (cfr. TAR Campania, Napoli, IV, 18.5.2015, n. 2742; TAR Lazio, Roma, III quater, 24.2.2015, n. 3164);

- che in definitiva, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell'amministrazione al pagamento delle c.d. *astreintes* non può essere accolta, anche in considerazione nello specifico caso di specie della parziale soccombenza del Comune ricorrente;

- che l'amministrazione regionale darà, quindi, esecuzione al predetto decreto limitatamente agli interessi come richiesti e alle spese legali, come nello stesso liquidate, entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e che in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora il commissario *ad*

acta indicato in dispositivo, che entro l'ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente;

- che le spese per l'eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell'amministrazione in epigrafe e vengono sin d'ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo;

- che il commissario *ad acta* potrà esigere la suddetta somma all'esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all'ente debitore;

- che sussistono giusti motivi, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) accoglie il complessivo gravame, nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligo della Regione Campania di dare esecuzione in favore del Comune ricorrente al decreto azionato di cui in epigrafe limitatamente alla somma dovuta a titolo di interessi e alle spese legali liquidate "in euro 338,00 per spese ed euro 650,00 per compenso, oltre CPA e IVA come per legge".

Respinge la domanda di fissazione di una penalità di mora.

Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario *ad acta* il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione del predetto decreto.

Determina fin d'ora in euro 500,00 (cinquecento/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale commissario *ad acta* per l'espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere

Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)